

## **Capitolo VIII**

### SERVITÙ ACCESSORIE DELLA SERVITÙ O PROPRIETÀ DI ACQUEDOTTO

#### **40. Contenuto della servitù.**

Salvo ed impregiudicato quanto in materia disposto da regolamenti, norme specifiche di legge e in particolare del R.D. 8 maggio 1904, n. 368, concernente disposizioni di polizia idraulica per la conservazione delle opere di bonifica e loro pertinenze, nel territorio della Media Pianura Bergamasca, a monte della zona dei fontanili, la servitù d'uso e la proprietà dei cavi d'irrigazione e scolo comprende anche il diritto di passaggio lungo entrambi i cigli del cavo stesso, di deposito delle materie di spurgo e di accesso per l'asportazione delle medesime.

Detti diritti si esercitano su strisce di terreno della larghezza in genere di ml. 1.50.

Anche nelle zone dei fontanili e della Bassa Pianura la servitù d'uso e la proprietà dei cavi d'irrigazione e scolo comprende il diritto di passaggio lungo entrambi i cigli dei cavi stessi, di deposito delle materie di spurgo e di accesso per l'asportazione delle medesime; ma la larghezza delle strisce di terreno a servizio di tale diritto risulta regolata da consuetudini che si diversificano notevolmente da zona a zona.